

Legge federale sull'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 74 capoverso 1 e 76 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2012²,

decreta:

Sezione 1: Scopi e compiti dell'Istituto

Art. 1 Istituto

¹ L'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

² Nei limiti della presente legge gode di autonomia organizzativa.

³ Tiene una contabilità propria.

⁴ È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede dell'Istituto.

⁶ L'Istituto è presente nella Svizzera di lingua tedesca, francese e italiana con centri regionali.

Art. 2 Scopi dell'Istituto

¹ Gli scopi perseguiti dalla Confederazione con l'Istituto sono:

- a. l'Istituto deve rilevare e sorvegliare lo stato e lo sviluppo del tempo, del clima e dei fenomeni correlati ed elaborare relative previsioni in tutte le regioni del Paese e in tutte le lingue nazionali;
- b. l'Istituto deve mettere a disposizione delle autorità federali e cantonali nonché della popolazione della Svizzera informazioni complete sul tempo e sul clima fornendo in questo modo un contributo duraturo al benessere e alla protezione della popolazione e dell'ambiente nonché a vantaggio della salute, dell'economia e della scienza.

² A tal fine l'Istituto adempie i compiti di cui all'articolo 3.

¹ RS 101

² FF 2012 3153

Art. 3 Compiti

¹ In quanto servizio meteorologico e climatologico nazionale, l'Istituto ha i compiti seguenti:

- a. rileva sul territorio svizzero, sul lungo termine e capillarmente, dati meteorologici e climatologici nonché i dati correlati sulla composizione dell'atmosfera;
- b. allestisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche, segnatamente di previsioni meteorologiche;
- c. dirama allerte in caso di pericoli meteorologici;
- d. fornisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari alla protezione della popolazione;
- e. mette a disposizione informazioni climatologiche e descrive lo stato e l'evoluzione del clima;
- f. coopera sul piano internazionale al rilevamento, all'analisi e allo scambio di dati meteorologici e climatologici;
- g. svolge attività di ricerca ai sensi dell'articolo 16a della legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
- h. fornisce le prestazioni meteorologiche necessarie alla sicurezza del traffico aereo e alle operazioni di volo, nella misura in cui ciò è previsto dalla legislazione sull'aviazione civile;
- i. fornisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari all'Esercito;
- j. fornisce le prestazioni meteorologiche necessarie per monitorare e calcolare il grado di diffusione della radioattività nell'atmosfera.

² Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione in organizzazioni, istituzioni o gruppi di interesse internazionali del settore della meteorologia e climatologia.

³ Il Consiglio federale può affidare all'Istituto, dietro versamento di indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all'articolo 2.

⁴ L'Istituto partecipa alla preparazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1.

Art. 4 Prestazioni commerciali

¹ L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali e umane supplementari.

³ RS 420.1

² L'Istituto può in particolare:

- a. fornire prestazioni per rispondere a bisogni specifici del settore pubblico, dell'economia, della scienza o di privati;
- b. gestire esercizi accessori o affidarne a terzi la gestione;
- c. mettere a disposizione di terzi beni, edifici o immobili o accordare loro diritti sugli stessi.

³ Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che coprano almeno i costi.

⁴ Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.

⁵ Per le prestazioni commerciali l'Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati.

Art. 5 Collaborazione e ricorso a terzi

¹ Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora con i Cantoni e con altri enti, segnatamente con l'Ufficio federale della protezione della popolazione, l'Esercito, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, le università, i politecnici federali, gli istituti di ricerca del settore dei PF, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare e con Skyguide.

² Nei limiti degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale, l'Istituto può fondare soggetti giuridici o parteciparvi.

³ Per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 può:

- a. ricorrere a persone di diritto pubblico o privato;
- b. collaborare con persone giuridiche in Svizzera o all'estero e con servizi meteorologici nazionali di altri Stati.

⁴ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per l'adesione o la partecipazione della Svizzera a organizzazioni o società estere o internazionali di diritto pubblico o privato, istituite ai fini della cooperazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f.

⁵ La Confederazione può versare sussidi all'Istituto per indennizzarlo delle attività svolte nell'ambito della partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni, istituzioni o gruppi di interesse internazionali secondo l'articolo 3 capoverso 2.

Art. 6 Sostegno da parte dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali

¹ In situazioni particolari o eccezionali, l'Istituto è coadiuvato da specialisti dell'Esercito per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1.

² Se il sostegno non è sufficiente, il Consiglio federale può affidare all'Esercito tutti i compiti dell'Istituto o parte di essi.

Sezione 2: Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'istituto;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 8 Consiglio d'istituto

¹ Il consiglio d'istituto è l'organo supremo. Dirige l'Istituto sul piano strategico.

² È composto da cinque a sette membri con conoscenze specifiche.

³ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Nomina i membri per un mandato di quattro anni. Può rinominare un membro due volte. Può revocare membri per motivi gravi.

⁴ I membri del consiglio d'istituto adempiono con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il consiglio d'istituto adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'Istituto e per evitare conflitti di interesse.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'istituto. È applicabile l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale (LPers). Salvo disposizioni contrarie, è applicabile, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni⁵ (CO).

⁶ Il consiglio d'istituto ha i compiti seguenti:

- a. emana il regolamento di organizzazione;
- b. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale cui riferisce annualmente sul loro raggiungimento;
- c. emana l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti. Entrambe devono essere approvate dal Consiglio federale;
- d. emana prescrizioni sull'amministrazione dei mezzi di terzi;
- e. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). L'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto partecipa all'elaborazione del contratto; la sua approvazione è indispensabile alla conclusione del contratto. Il contratto deve inoltre essere approvato dal Consiglio federale;
- f. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto;

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 220

- g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore. La costituzione e la risoluzione di questo rapporto di lavoro devono essere approvate dal Consiglio federale;
- h. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- i. sorveglia l'operato della direzione;
- j. assicura un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi adeguati all'Istituto;
- k. approva il preventivo e il conto annuale;
- l. redige un rapporto di gestione per ogni esercizio. Il rapporto è costituito dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto sulla situazione. Sottopone il rapporto di gestione rivisto al Consiglio federale per approvazione. Sottopone al contempo al Consiglio federale la proposta di scarico e la proposta sull'impiego degli eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato;
- m. richiede ogni anno le indennità necessarie al Dipartimento federale dell'interno (DFI), che sottopone la richiesta al Consiglio federale.

Art. 9 Direzione

¹ La direzione è l'organo di direzione operativa. È diretta da un direttore.

² La direzione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. gestisce gli affari dell'Istituto;
- b. fatto salvo l'articolo 8 capoverso 6 lettere g e h, costituisce, modifica e risolve i rapporti di lavoro del personale dell'Istituto;
- c. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
- d. emana le decisioni;
- e. adempie tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi;
- f. elabora le basi decisionali del consiglio d'istituto e riferisce regolarmente e, in caso di eventi particolari, senza indugio a quest'ultimo.

Art. 10 Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione.

² All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le prescrizioni sulla revisione ordinaria del diritto in materia di società anonima.

³ L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'istituto e al Consiglio federale una relazione completa sull'esito della sua verifica.

⁴ Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

⁵ Il Consiglio federale può revocare l'incarico all'ufficio di revisione.

Sezione 3: Personale

Art. 11 Condizioni di assunzione

¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers⁶.

² Il consiglio d'istituto stabilisce la retribuzione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nell'ordinanza sul personale.

³ L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 12 Cassa pensioni

¹ La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBBLICA secondo le disposizioni della sezione 4*b* della LPers⁷ (art. 32*a*-32*m* LPers).

² L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32*b* capoverso 2 LPers.

Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 13 Finanziamento

L'Istituto finanzia le proprie attività mediante:

- a. emolumenti;
- b. indennità della Confederazione;
- c. mezzi di terzi.

Art. 14 Emolumenti

¹ L'Istituto riscuote emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h–j e per le decisioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

² Nell'ordinanza sugli emolumenti il consiglio d'istituto disciplina in particolare:

- a. l'ammontare degli emolumenti;
- b. le modalità di riscossione degli emolumenti;
- c. la responsabilità se l'emolumento è dovuto da più soggetti;
- d. la prescrizione del diritto di riscossione.

³ A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.

⁴ Prima di emanare l'ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera h consulta gli ambienti interessati.

⁶ RS 172.220.1

⁷ RS 172.220.1

Art. 15 Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-g.

Art. 16 Mezzi di terzi

¹ L'Istituto può accettare o acquisire mezzi di terzi per quanto ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi scopi e i suoi compiti.

² L'Istituto acquisisce mezzi di terzi in particolare mediante:

- a. i contributi e i compensi provenienti da programmi di ricerca e da programmi internazionali;
- b. i compensi per le prestazioni commerciali di cui all'articolo 4;
- c. la sponsorizzazione da parte di terzi secondo l'articolo 17.

Art. 17 Sponsorizzazione da parte di terzi

¹ L'Istituto può consentire di partecipare al finanziamento diretto o indiretto di prestazioni meteorologiche o climatologiche a persone fisiche o giuridiche che vogliano promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.

² La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell'Istituto.

³ Nella scelta degli sponsor l'Istituto deve:

- a. osservare il principio della neutralità concorrenziale;
- b. preservare la propria indipendenza e la neutralità politica e confessionale.

Art. 18 Rendiconto

¹ Il rendiconto dell'Istituto illustra in modo fedele lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio.

² Il rendiconto è retto dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard comunemente riconosciuti.

³ Le regole per l'iscrizione a bilancio e la valutazione derivanti dai principi per l'allestimento del rendiconto devono essere indicate nell'allegato al bilancio.

⁴ La contabilità aziendale deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per l'allestimento del rendiconto.

Art. 19 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra i fondi liquidi dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² L'AFF concede all'Istituto mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

³ L'AFF e l'Istituto definiscono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 20 Imposte

¹ L'Istituto è esentato dal versamento di qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale per le sue attività non commerciali.

² È fatto salvo il diritto federale concernente:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

³ Gli utili conseguiti dall'Istituto con le prestazioni commerciali di cui all'articolo 4 e la sponsorizzazione di cui all'articolo 17 sono soggetti a imposta.

Art. 21 Immobili

¹ La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto degli immobili di sua proprietà che questo utilizza e gli affitta l'infrastruttura tecnica di base.

² Gli immobili utilizzati dall'Istituto e l'infrastruttura tecnica di base rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.

³ La Confederazione riscuote dall'Istituto un congruo importo per l'utilizzo degli immobili e dell'infrastruttura tecnica di base.

⁴ La costituzione dell'usufrutto degli immobili e i dettagli dell'utilizzo dell'infrastruttura tecnica di base sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 22 Obiettivi strategici

¹ Nei limiti degli articoli 2 e 3, il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti dell'Istituto.

² Negli obiettivi strategici stabilisce anche la proporzione tra i ricavi conseguiti con gli emolumenti, le indennità della Confederazione e i contributi di terzi che l'Istituto deve perseguire.

Art. 23 Vigilanza

¹ L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare:

- a. nominando e revocando il presidente e gli altri membri del consiglio d'istituto;
- b. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;
- c. nominando e revocando l'ufficio di revisione;
- d. approvando il regolamento del personale e il contratto di affiliazione a PUBBLICA;
- e. approvando il rapporto di gestione e decidendo sull'impiego degli eventuali utili;
- f. approvando l'ordinanza sugli emolumenti;
- g. verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici;
- h. dando il discarico al consiglio d'istituto.

³ Il Consiglio federale può prendere visione di tutti i documenti aziendali dell'Istituto e chiedere in ogni momento informazioni sulla sua attività.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Costituzione dell'Istituto

¹ L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia è trasformato in istituto. L'Istituto riprende i rapporti giuridici vigenti e li rivede laddove necessario.

² Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica.

³ Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni, adotta decisioni e prende tutti i provvedimenti necessari alla costituzione. Può segnatamente:

- a. mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto;
- b. obbligare i servizi che hanno svolto in precedenza compiti per i quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è responsabile l'Istituto a mettere a disposizione di quest'ultimo i propri documenti, i propri dati e in particolare i propri sistemi informatici.

⁵ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici dovute alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte.

⁶ L'AFF può concedere all'Istituto mutui per la sua costituzione conformemente all'articolo 19 capoverso 2.

⁷ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003⁸ sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

Art. 25 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ Alla data stabilita dal Consiglio federale, i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto del personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione (art. 8 cpv. 6 lett. h).

² I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.

Art. 26 Datore di lavoro competente

¹ L'Istituto è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia; e
- b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso PUBLICA prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² L'Istituto è parimenti considerato il datore di lavoro competente se la rendita inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa provoca successivamente l'invalidità precede la sua entrata in vigore.

Art. 27 Rettifica delle iscrizioni nei registri

Durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il DFI può rettificare mediante decisione le iscrizioni nei registri fatte sulla base dell'articolo 24 capoverso 5 senza che siano riscosse né tasse né emolumenti.

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 1999⁹ sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

⁸ RS 221.301

⁹ RU 2000 664, 2006 4881

Art. 29 Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1994¹⁰ sugli acquisti pubblici

Art. 2 cpv. 1 lett. h (nuovo)

¹ Alla presente legge sottostanno:

- h. l'Istituto federale di meteorologia e climatologia.

2. Legge del 17 giugno 2005¹¹ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 5 (nuovo)

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 - 5. la revoca di un membro del consiglio dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia secondo la legge del ...¹² sulla meteorologia;

3. Legge federale del 17 giugno 2011¹³ sull'Istituto federale di metrologia (LIFM)

Art. 4 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Entro i limiti degli obiettivi strategici del Consiglio federale, l'Istituto può fondare soggetti giuridici o parteciparvi.

Art. 30 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 172.056.1

¹¹ RS 173.32

¹² RS ...; FF 2012 3197

¹³ RS ...; FF 2011 4365

